

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2257

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUOCCO, FANTINATI

Disposizioni concernenti la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto

Presentata il 2 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi, volte ad agevolare la comunicazione tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria e a potenziare gli strumenti per il contrasto dell'evasione fiscale. In particolare, è prevista l'attuazione delle seguenti norme della legge delega in materia fiscale n. 23 del 2014:

1) l'articolo 1, comma 1 lettera *b*), che prevede il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi;

2) l'articolo 6, comma 1, che prevede forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra le imprese e l'amministrazione finanziaria, nonché, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni, prevedendo a tali fini l'organizzazione di adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria dedicate alle predette attività di comunicazione e cooperazione, facendo ricorso alle strutture e alle professionalità già esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;

3) l'articolo 9, comma 1, lettera *d*), che prevede di incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministra-

tivi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.

Come evidenziato in più di un'occasione dalla Corte dei conti, da ultimo nel corso dell'audizione del Presidente della Corte svoltasi il 12 marzo scorso presso le Commissioni riunite bilancio e finanze della Camera dei deputati, « il funzionamento del sistema fiscale è fortemente condizionato dalla complessità degli adempimenti richiesti ai contribuenti » ed « esistono margini di intervento per la semplificazione in materia di adempimenti formali e strumentali che gravano sui contribuenti ».

La stessa Corte ha sottolineato che gli strumenti attraverso i quali si può pervenire a un'effettiva semplificazione dei rapporti tra i contribuenti e l'amministrazione fiscale « sono da individuare in primo luogo in un uso evoluto delle tecnologie informatiche e telematiche che consenta di modificare un modello relazionale oggi sostanzialmente unidirezionale, nel quale il contribuente, per adempiere all'obbligo tributario, non può contare sull'attività dell'amministrazione fiscale ed è costretto quasi sempre ad avvalersi dell'opera di intermediari professionali ».

La complessità del sistema fiscale impatta principalmente sui soggetti titolari di attività economiche di micro, piccola e media dimensione, generando, da un lato, costi di gestione che frenano il loro sviluppo economico e, dall'altro, una spiccata propensione all'evasione anche in considerazione della limitatezza numerica dei controlli che l'amministrazione finanziaria è in grado di svolgere rispetto all'ampiezza della fascia di contribuenti interessati. È, pertanto, proprio nei confronti di questi soggetti che occorrerebbe attuare forme

innovative di procedure fiscali, allo scopo di favorire la naturale emersione delle basi imponibili.

Tutto ciò premesso, la proposta di legge riguarda specificamente i soggetti passivi dell'IVA che operano esclusivamente nel cosiddetto « *business to business* » e prevede la sostituzione di una serie di obblighi fiscali oggi in vigore con il pagamento tracciato delle singole operazioni fatturate e con la trasmissione all'Agenzia delle entrate, in tempo reale, degli estremi del pagamento da parte degli istituti di credito e delle fatture elettroniche.

L'acquisizione tempestiva di queste informazioni consentirebbe all'amministrazione finanziaria di determinare il volume dei ricavi e dei compensi nonché dei costi dell'impresa e la conseguente IVA a credito e a debito, presupposti per impostare le « proposte » di dichiarazione dei redditi, quanto delle liquidazioni e dell'IVA da mettere a disposizione dei contribuenti sul loro « cassetto fiscale ».

Gli elementi informativi acquisiti dall'amministrazione finanziaria, inoltre, coprirebbero e supererebbero quelli che oggi i soggetti sono obbligati a fornire con le comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 agosto 2013 (spesometro, operazioni di *leasing* finanziario e operativo, operazioni di acquisto da operatori sammarinesi, operazioni nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi facenti parte della *black list*, dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento): pertanto, tutti questi adempimenti potrebbero essere soppressi.

La proposta di legge, infine, prevede, sempre in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge n. 23 del 2014, l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dei gestori di apparecchi di distribuzione automatica che oggi non emettono nessuna certificazione.

Tutte le disposizioni della proposta di legge garantiscono, pertanto, un potenziamento degli strumenti per il contrasto all'evasione fiscale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2015 gli obblighi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, dall'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993, e dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni, sono sostituiti dall'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle fatture emesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) residenti deve essere effettuato mediante sistemi di pagamento tracciato telematici dai quali risultino l'importo dell'operazione e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle note di credito e di debito rettificative delle fatture.

4. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 2 sono calcolate in misura fissa e sono ridotte alla metà rispetto alla media di quelle applicate alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste dal comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro, della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e il soggetto acquirente.

6. Gli operatori finanziari trasmettono telematicamente all'anagrafe tributaria i dati relativi ai pagamenti di cui al comma 2 entro trenta giorni dall'effettuazione dell'operazione.

7. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico e a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.

8. Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità tecniche e i tempi della trasmissione telematica di cui ai commi 1, 6 e 7.

